



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2011
(OR. en)**

14893/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0253 (NLE)**

**WTO 336
SERVICES 99
COMER 197
COASI 167**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea deve assumere all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro

DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹ ("l'accordo") è stato firmato il 6 ottobre 2010.
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1° luglio 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (4) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.
- (5) L'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio possa adottare il proprio regolamento interno.

¹ GU L 127 del 14.5.2001, pag. 6.

- (6) L'articolo 14.18 dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo, compili un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro.
- (7) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione dell'elenco di arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare all'interno del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della parte UE all'interno del comitato per il commercio è composta, conformemente alla ripartizione delle competenze stabilita a norma del trattato, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, che operano nell'ambito delle loro rispettive competenze, quali discendono dai trattati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. ... DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del

sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra la l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, fatta eccezione per il comitato per la cooperazione culturale, a norma dell'articolo 3.3 del protocollo dell'accordo sulla cooperazione culturale.
- (2) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di adottare decisioni nelle aree di competenza dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro, salvo diversamente disposto dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a..., il

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio della Repubblica di Corea Kim Jong-hoon	Commissario per il commercio della Commissione europea Karel De Gucht
--	---

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), adempie ai propri compiti come previsto all'articolo 15.1 dell'accordo ed è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE, da una parte, e i rappresentanti della Corea, dall'altra.
3. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro del commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio. I presidenti possono farsi rappresentare da persone da essi designate, come stabilito all'articolo 15.1, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ciascuna parte comunica all'altra parte l'elenco dei propri membri facenti parte del comitato per il commercio. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato per il commercio.

2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica ai presidenti del comitato per il commercio il nome del suo supplente prima della riunione alla quale deve essere rappresentato. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti di detto membro.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o Seoul, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. A titolo eccezionale e previo accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato per il commercio possono svolgersi per video o teleconferenza.
3. Ciascuna riunione del comitato per il commercio è convocata dal segretariato del comitato per il commercio ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato per il commercio ai membri del comitato per il commercio al più tardi ventotto giorni prima dell'inizio della sessione, salvo diversamente convenuto dalle parti.

Articolo 4

Delega

I membri del comitato per il commercio possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, i presidenti del comitato per il commercio sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 6

Segretariato

Il segretariato del comitato per il commercio è assicurato congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti conformemente all'articolo 15.6 dell'accordo.

Articolo 7

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio siano basate su documenti giustificativi scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato del comitato per il commercio quali documenti del comitato per il commercio.

Articolo 8
Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata ai presidenti del comitato per il commercio è inoltrata al segretariato del comitato per il commercio ai fini della trasmissione ai membri del comitato per il commercio.
2. La corrispondenza proveniente dai presidenti del comitato per il commercio è inviata ai destinatari dal segretariato del comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa, se del caso, agli altri membri del comitato per il commercio.

Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato per il commercio elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, unitamente ai documenti pertinenti, ai membri del comitato per il commercio nonché ai presidenti del comitato per il commercio al più tardi sette giorni prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno da una parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi quattordici giorni prima dell'inizio della riunione.

3. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti che non figurino all'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti nell'ordine del giorno previo accordo delle parti.
4. I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono invitare esperti ad assistere alle riunioni del comitato per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il segretariato del comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro ventuno giorni dalla conclusione della riunione.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:
 - a) la documentazione presentata al comitato per il commercio;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Le due parti approvano per iscritto il verbale entro ventotto giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato, due copie del verbale sono firmate dal segretariato del comitato per il commercio e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Una copia del verbale firmato è trasmessa ai membri del comitato per il commercio.

Articolo 11

Relazioni

Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto dell'accordo quadro sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, a norma dell'articolo 15.4 dell'accordo.

2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio.
3. Laddove l'accordo riconosca al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati, rispettivamente, "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti del comitato per il commercio.

Articolo 13

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi, informazioni considerate riservate in virtù della sua legislazione e regolamentazione, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 7, dell'accordo.

3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, sia con riguardo alle spese per il personale, alle spese di viaggio e di soggiorno, che con riguardo alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 15

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il comitato per il commercio è assistito dai comitati specializzati e dai gruppi di lavoro istituiti sotto l'egida del comitato per il commercio.

2. Il comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro. Tutta la corrispondenza, i documenti e le comunicazioni, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro, riguardanti l'attuazione dell'accordo sono inoltrati in contemporanea al segretariato del comitato per il commercio.
3. In ciascuna delle sue riunioni ordinarie, il comitato per il commercio riceve da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro dei rapporti sulle loro attività.
4. Ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al comitato per il commercio.

PROGETTO

DECISIONE N. ... DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del

**relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra la l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 ("le parti" e "l'accordo"), in particolare l'articolo 14.18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale.
- (2) In caso di controversia, le parti si consultano per giungere ad un accordo sulla composizione del collegio arbitrale e, in assenza di tale accordo, la composizione del collegio è stabilita per estrazione a sorte da un elenco di nomi.
- (3) Tale elenco di nomi è compilato dal comitato per il commercio conformemente all'articolo 14.18 dell'accordo.
- (4) Le parti hanno concordato un elenco di quindici nomi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei quindici arbitri è riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio della Repubblica di Corea Kim Jong-hoon	Commissario per il commercio della Commissione europea Karel De Gucht
--	---

ALLEGATO

Elenco degli arbitri

Arbitri proposti dalla Corea

Dukgeun AHN

Seungwha CHANG

Sungjoon CHO

Joongi KIM

Jaemin LEE

Arbitri proposti dall'UE

Jacques BOURGEOIS

Claus-Dieter EHLERMANN

Pieter Jan KUIJPER

Giorgio SACERDOTI

Ramon TORRENT

Presidenti

William DAVEY (USA)

Merit JANOW (USA)

Virachai PLASAI (Thailandia)

Helge SELAND (Norvegia)

Florentino FELICIANO (Filippine)